



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. - 67100 L'Aquila

Tel: 086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3933070028

Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC Indabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N.13 del 9 Settembre 2025

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

PROGRAMMA GARE CALCIO A 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

PROGRAMMA GARE CALCIO A 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

PROGETTI E TORNEI

RAPPRESENTATIVE

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ CALCIO PARALIMPICO E SPERIMENTALE

ATTIVITÀ AMATORIALE LUDICO RICREATIVA

CORTE SPORTIVA FEDERALE TERRITORIALE

ALLEGATI



COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

ATTIVITA' DI CALCIO A 11

RISULTATI

COPPA ABRUZZO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE Gare del 1° Turno – Andata – del 7 Settembre 2025

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Risultati	
CARSOLI	TAGLIACCOZZO 1923	A	(1-1) 3-0	Vedi Del. G.S.
VILLA SANTANGELO	LIONS VILLA MONTAUREI		(1-2) 3-0	Vedi Del. G.S.

GIUDICE SPORTIVO

GIUDICE SPORTIVO L.N.D. - Calcio A 11

Il Giudice Sportivo, Avv. Roberto Ragone, nella seduta del 9/9/2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA ABRUZZO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 7/ 9/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 7/ 9/2025 CARSOLI - TAGLIACCOZZO 1923

Il Giudice Sportivo

- visto il preannuncio e il ricorso della società Carsoli, fatto pervenire nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali disposta con C.U. F.I.G.C. n. 47/A del 31.07.2025, con il quale la stessa chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Tagliacozzo 1923 per aver questa impiegato nell'incontro indicato in oggetto, terminato sul risultato di 1 a 1, il calciatore Sefgjini Flori, nato il 25.1.2002, che risulta squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione - Coppa Abruzzo Prima Categoria - come da Comunicato Ufficiale del C.R.A. n. 34 del 31.10.2024;

- esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale si evince che il calciatore Sefgjini Flori nella S.S. 2024/2025 era tesserato con la società Tagliacozzo 1923 e che, in occasione dell'incontro di Coppa Abruzzo Prima Categoria del 25.10.2024 (ultima gara di Coppa Abruzzo disputata dalla Soc. Tagliacozzo



C.U. N.13 del 9 settembre 2025

1923 nella S.S. 2024-2025, essendo stata successivamente eliminata), è stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione;

- riscontrato dagli atti ufficiali, che il suddetto calciatore, tesserato nella corrente stagione sportiva con la società Tagliacozzo 1923, non ha ancora scontato la squalifica inflitta con il C.U. n. 34/2024 cit. ai sensi dell'art. 21, commi 6 e 7, del C.G.S., ed ha effettivamente preso parte alla gara di Coppa Abruzzo del 7.9.2025, prima gara utile di Coppa Abruzzo della S.S. 2025/2026;

- preso atto che la società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S. e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti;

- ai sensi degli artt. 10, co. 6 lett. a), 19, 21 comma 6 e 7, 65 e 67 del C.G.S.,

DELIBERA

1) di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla società Tagliacozzo 1923 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio Carsoli / Tagliacozzo 1923: 3 a 0;

2) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della società Tagliacozzo 1923, Sig. Giordani Danilo, fino al 17.09.2025;

3) di irrogare alla Società Tagliacozzo 1923 l'ammenda di euro 100,00;

4) di accreditare la tassa di reclamo.

Gara del 7/ 9/2025 VILLA SANTANGELO - LIONS VILLA MONTAUREI

Il Giudice Sportivo

- visto il preannuncio e il ricorso della società Villa Santangelo, fatto pervenire nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali disposta con C.U. F.I.G.C. n. 47/A del 31.07.2025, con il quale la stessa chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Lions Villa Montauerei per aver questa impiegato nell'incontro indicato in oggetto, terminato sul risultato di 1 a 2, il calciatore Di Silvestre Luca, nato il 5.11.2002, che risulta squalificato per una gara effettiva - Coppa Abruzzo Prima Categoria - come da Comunicato Ufficiale del C.R.A. n. 32 del 24.10.2024;

- esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale si evince che il calciatore Di Silvestre Luca nella S.S. 2024/2025 era tesserato con la società Lions Villa Montauerei e che, in occasione dell'incontro di Coppa Abruzzo Prima Categoria del 16.10.2024 (ultima gara di Coppa Abruzzo disputata dalla Soc. Lions Villa Montauerei nella S.S. 2024/2025, essendo stata successivamente eliminata), è stato squalificato per una gara effettiva;

- riscontrato dagli atti ufficiali, che il suddetto calciatore, tesserato nella corrente stagione sportiva con la società Lions Villa Montauerei, non ha ancora scontato la squalifica inflitta con il C.U. n. 32/2024 cit. ai sensi dell'art. 21, commi 6 e 7, del C.G.S., ed ha effettivamente preso parte alla gara di Coppa Abruzzo del 7.9.2025, prima gara utile di Coppa Abruzzo della s.s. 2025/2026;

- preso atto che la società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S. e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti;

- ai sensi degli artt. 10, co. 6 lett. a), 19, 21 comma 6 e 7, 65 e 67 del C.G.S.,



DELIBERA

- 1) di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla società Lions Villa Montarelli la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio Villa Santangelo / Lions Villa Mountarelli: 3 a 0;
- 2) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della società Lions Villa Mountarelli, Sig. Nori Agostino, fino al 17.09.2025;
- 3) di irrogare alla Società Lions Villa Mountarelli l'ammenda di euro 100,00;
- 4) di accreditare la tassa di reclamo.

Sezione Download

[ATTO COSTITUTIVO E STATUTO TIPO DI A.S.D. NON RICONOSCIUTA REDATTI DALLA LND](#)

[RICHIESTA MINUTO E LUTTO AL BRACCIO \(DOWNLOAD\)](#)

[VADEMECUM PER RECLAMI DI 1° GRADO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE](#)

[VADEMECUM PER RECLAMI DI 2° GRADO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE](#)

[SCARICA IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA](#)

[DISPONIBILITÀ IMPIANTO NULLA OSTA COMUNE S.S.2025/2026](#)

[DISPONIBILITÀ IMPIANTO NULLA OSTA ENTE PRIVATO S.S.2025/2026](#)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 23/9/2025.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 9/9/2025.

Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)

Il Presidente
(Concezio Memmo)

